



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere - Rel.
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere

Oggetto:

OPPOSIZIONE	
AGLI	ATTI
ESECUTIVI	
Ad.26/09/2023 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15682/2022 R.G. proposto da:

domiciliato per legge in ROMA, alla piazza
CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati

- ricorrente -

contro

INVITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica,
domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la
Cancelleria della Corte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato

- controricorrente -

nonché contro

AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE

- intimata -

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n.
1546/2021 depositata il 07/12/2021.





udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del
26/09/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva
quanto segue;

rilevato che

in un'esecuzione esattoriale promossa da Invitalia S.p.a., per il rimborso di un finanziamento, a mezzo di ordinanza emanata ai sensi del r.d. n. 639 del 14/04/1910 (quest'ultima notificata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. in domicilio indicato come eletto – alla via – e non a quello oggetto di elezione – alla via – nel contratto di finanziamento), l'esecutato, propone opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, deducendo, tra l'altro, l'irritualità della notifica ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., ritenendo necessaria la notifica al domicilio eletto nel contratto di finanziamento, in quanto esclusivo;

il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1546/2021, resa in data 01.12.2021 ha negato l'esclusività dell'elezione di domicilio e ha ritenuto valida la notifica al luogo di esercizio dell'impresa, con rigetto, altresì, degli altri motivi;

avverso la sentenza in unico grado propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo,

resiste con controricorso Invitalia S.p.a., che ha pure depositato memoria per l'adunanza camerale del 26/09/2023, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione;

considerato che

l'unico motivo di ricorso reca censura di violazione degli artt. 138, 139, 140 e 141, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ.: il ricorso per cassazione si incentra, pertanto, solo sulla ragione decisoria dell'esclusività del domicilio eletto, dal quale deriverebbe l'inesistenza della notifica;





il motivo è infondato sotto il profilo relativo all'art. 141 cod. proc. civ., perché è evidente (anche dal tenore testuale della clausola contrattuale) la carenza di una volontà esplicita di rendere il domicilio eletto come esclusivo, posto che (Cass. n. 25731 del 22/12/2015 Rv. 638069 - 01) l'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi al diverso indirizzo, riferibile alla parte medesima;

il motivo è inammissibile nel resto, per carenza di specificità sulla relata di notifica e sulla sottoposizione tempestiva (se non in ricorso introduttivo, almeno nella prima reazione alla deduzione avversaria, ma dal ricorso risulta solo in comparsa conclusionale) relativa questione al Tribunale di Reggio Calabria;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato;

il ricorso è, pertanto, rigettato;

le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata;

la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto;

il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380 *bis* 1 cod. proc. civ.;

p. q. m.





rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 26/09/2023.

Il Presidente
Franco De Stefano

